



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
UFFICIO II - Procedimento Legislativo
Largo Chigi, 19 - 00185 Roma - TEL. 06.67792810 - FAX. 06.6797530

Roma,

AL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA, BILANCIO
SENATO DELLA REPUBBLICA

e, p. c. AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio legislativo

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Ufficio Legislativo

AL MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI
Ufficio Legislativo

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Ufficio legislativo

LORO SEDI

OGGETTO: AS 14 e abb. (T.U.) - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. - Relazione tecnica

Si trasmette in originale la relazione tecnica concernente il provvedimento indicato in oggetto, predisposta, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della legge n.196/2009, dal Ministero della Giustizia e verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

d'ordine del MINISTRO
il Capo di Gabinetto
Cons. Roberto Cerreto

P.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0007666 P-4.20.12.2
del 23/07/2015



12019751



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo – Economia

1-4190

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DRP 0007664 A-4.20.12.2
del 23/07/2015



12019745

Roma, 23 LUG. 2015

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

-Dipartimento per i rapporti con il Parlamento

e, p.c.

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – U.L.

Al Gabinetto del Ministro

Al Ufficio del coordinamento legislativo

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato

LORO SEDI

OGGETTO: A. S. 14 = Disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili – **Relazione
tecnica.**

Per i seguiti di competenza, si trasmette la relazione tecnica al provvedimento
in oggetto pervenuta con nota n. 7069 del 22 luglio 2015 dal Ministero della Giustizia,
positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO
(Avv. Massimo Santoro)



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Roma, **23 LUG. 2015**

Prot. n. 59609/2015
Entrata prot. n. 59278/2015
Allegati: 1
Riferimento a nota n.

All'Ufficio legislativo
Economia
Sede
e p.c.
All'Ufficio del
coordinamento legislativo
Sede
All'Ufficio legislativo
Finanze
Sede

OGGETTO: A.S. 14 e abb. "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze". Relazione tecnica.

È pervenuta, per le valutazioni di competenza, la versione aggiornata della relazione tecnica al provvedimento indicato in oggetto, predisposta dal Ministero della Giustizia.

Al riguardo, nel prendere atto della nuova riformulazione, si restituisce la predetta relazione tecnica, come integrata e trasmessa in allegato, positivamente verificata a condizione che, ove condiviso, sia introdotta nel testo una norma di copertura finanziaria con l'annessa relazione tecnica, del seguente tenore:

"1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati complessivamente in 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,6 milioni

di euro per l'anno 2024, e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, provvede al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale ed assistenziali di cui all'articolo 3 della presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".


Relazione tecnica

La norma indica la copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo 3 del provvedimento, valutati complessivamente in 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, provvede al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale ed assistenziali e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di scostamenti, è stabilita una clausola di salvaguardia mediante riduzione delle spese rimodulabili nell'ambito delle dotazioni finanziarie di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Ragioniere Generale dello Stato

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. J. ...', is written over the printed title 'Il Ragioniere Generale dello Stato'.



Ministero della Giustizia

**GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO**

AS 14 e abb. "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".

RELAZIONE TECNICA

E' stato esaminato il testo unificato del provvedimento in epigrafe atto a disciplinare l'istituto delle unioni civili, con una normativa di carattere organico, definendo il rapporto tra due persone maggiorenni, dello stesso sesso, che desiderano organizzare la propria vita in comune, prevedendo altresì criteri e modalità di estensione alle unioni civili dei diritti spettanti al nucleo familiare nei casi sanciti dalla legge.

Questa amministrazione, per definire il numero delle unioni civili, anche in termini prospettici, da porre a base dei calcoli al fine di una analitica valutazione degli effetti finanziari recati dalle disposizioni in esame, che attengono in particolare alla stima degli oneri per il presumibile incremento delle prestazioni previdenziali e assistenziali a carico dei competenti Enti nonché per gli aspetti di natura fiscale derivanti dall'equiparazione fra coniugi e parti dell'unione civile, nell'ambito del regime giuridico previsto dall'articolo 3 del provvedimento si è avvalsa dei contributi forniti dal Ministero del lavoro e dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia.

Al riguardo si condivide il criterio utilizzato per determinare il numero di coppie dello stesso sesso in Italia, sulla base del numero di coppie rilevata dal censimento nazionale nel 2011 in Germania pari a 67.000 e in ragione delle analogie riscontrabili tra l'istituto già ampiamente sperimentato nel predetto Paese Europeo e il testo normativo all'esame di questo ufficio.

Con riferimento all'articolato si osserva quanto segue:

Articolo 1 (*Costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso*). Tale articolo prevede, al comma 2, l'istituzione del registro delle unioni civili presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano. Si ritiene che i relativi adempimenti potranno essere fronteggiati dalle amministrazioni comunali, costituendo per esse una naturale declinazione dei propri compiti, che potranno essere pertanto espletati nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. È da rilevare, inoltre, che in circa 250 comuni, tra



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO UFFICIO BILANCIO

cui Roma e Milano, risultano già costituiti e funzionanti i registri delle unioni civili; peraltro per le operazioni di iscrizione e trascrizione nonché per il rilascio dei relativi attestati è previsto il pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per complessivi euro 16,52, che potranno garantire ulteriori introiti in termini di maggior gettito.

Articolo 2 (Modifiche al codice civile). La norma, di natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Articolo 3 (Regime giuridico dell'unione civile tra persone dello stesso sesso). In riferimento al predetto articolo, che disciplina l'istituto dell'unione civile attraverso un rinvio alle previsioni del Codice civile relative al matrimonio, si rilevano effetti di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale, in relazione ai quali sono stati utilizzati i contributi forniti dalle amministrazioni competenti:

a) Dipartimento delle Finanze

in ordine agli effetti finanziari, dovuti dall'applicazione delle **detrazioni per coniuge a carico** del contribuente, ora esteso al numero di potenziali unioni civili tra persone dello stesso sesso in Italia stimate a regime, come detto in premessa, in circa 67.000 unioni. Dall'analisi dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche risulta una detrazione media per coniuge a carico di circa 690 euro ed una percentuale di coppie che fruirebbero di tale detrazione pari al 35%.

Nell'ipotesi che aderisca a tali unioni il 25% delle potenziali coppie, già il primo anno e il restante 75% nei 9 anni successivi, si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza per il primo anno di circa 4 milioni di euro ($67.000 \times 35\% \times 690 \times 25\%$), che si incrementa di 1,3 milioni di euro per ogni anno successivo al primo, fino al decimo, dove la perdita di competenza si stima pari a 16 milioni di euro;

di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla norma in esame, nell'ipotesi che la stessa entri in vigore a partire dall'anno 2016 e considerando l'effetto sulle ritenute già a partire dal primo anno di applicazione:

(ONERI IN MILIONI DI EURO)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRPEF	3,2	5,6	6,6	7,9	9,3	10,6	12	13,3	14,7	16

b) Ministero del lavoro – INPS

È stato quantificato l'onere derivante dall'estensione anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso la corresponsione delle prestazioni a sostegno della famiglia individuate nella corresponsione **dell'Assegno al Nucleo familiare (ANF)**.

L'istituto previdenziale, non avendo dati analitici di natura contributiva e reddituale relativamente alle coppie dello stesso sesso, ha adottato prudenzialmente le seguenti ipotesi:

1. Che il numero delle unioni civili, in analogia all'esperienza tedesca, è pari a 67.000;



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO UFFICIO BILANCIO

2. Che circa il 19% del collettivo in esame appartiene alla Gestione Dipendenti Pubblici, percentuale individuata quale rapporto tra gli attivi iscritti alla Gestione pubblica e quelli iscritti alla Gestione privata per i quali l'ANF è a carico dell'amministrazione di appartenenza e i relativi oneri sono inglobati nella sotto riportata valutazione;
3. Che l'importo medio mensile massimo dell'ANF è pari a 46,48 euro (desunto dalla tabella 21A, per due componenti il nucleo familiare, pubblicata in Circ. INPS 109/2015);
4. Che la percentuale di ricorso all'ANF desunta dal rapporto tra assicurati e beneficiari di ANF lavoratori dipendenti del settore privato, relativamente ai nuclei composti da soli coniugi, è pari al 1,7%

Sulla base delle ipotesi sopra descritte è stimato che l'onere per il riconoscimento della corresponsione di ANF alle unioni civili formate da persone dello stesso sesso dipendenti del settore privato e pubblico è di circa 0,4 milioni di euro annui nel 2016, primo anno di applicazione della nuova normativa, e di 0,6 milioni di euro annui a regime;

(ONERI IN MILIONI DI EURO)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ANF	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

- c) Lo stesso INPS ha fornito i dati necessari ad una stima delle **pensioni indirette e di reversibilità al compagno superstite**. In particolare, per l'elaborazione è stato ipotizzato un numero iniziale di coppie che potrebbero avvalersi del nuovo istituto pari a 5.000. Considerando uno sviluppo analogo a quello registrato in Germania a partire dalla data di entrata in vigore della norma e tenendo presente le differenze socio-culturali e demografiche dei due paesi appare ragionevole fissare un numero di coppie pari a 30.000 dopo dieci anni dall'entrata in vigore della legge. Il numero di nuovi ingressi è posto in modo tale da incrementare in maniera lineare la numerosità della popolazione nei primi dieci anni di previsione.

Come per la precedente analisi, non avendo alcuna informazione di natura anagrafica e contributiva relativamente alle coppie dello stesso sesso, sono state adottate le seguenti ipotesi:

- l'importo della pensione ai superstiti è stato distinto tra pensione indiretta (il dante causa non è titolare di una pensione diretta) e pensione di reversibilità e calcolato sulla base delle pensioni ai superstiti ai soli coniugi, decorrenti nel FPLD nell'anno 2014 per sesso ed età;
- si è convenuto che gli individui raggiungano mediamente lo status di pensionato diretto alla maturazione di un'età inferiore di un anno rispetto al requisito anagrafico di età per la pensione di vecchiaia.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO UFFICIO BILANCIO

- che il pagamento della prestazione avviene al primo decesso di uno degli individui della coppia e da sempre luogo ad una pensione ai superstiti (indiretta se il dante causa non ha raggiunto lo status di pensionato);
- per la mortalità sono state utilizzate le tavole di eliminazione proiettate dell'Istat (base 2011);
- la distribuzione per età delle nuove coppie è desunta da quella utilizzata per la generazione iniziale, limitata alle età inferiori a 50 anni;
- circa il 19% del collettivo in esame appartiene alla Gestione Dipendenti Pubblici, percentuale individuata quale rapporto tra gli attivi iscritti alla Gestione pubblica e quelli iscritti alla Gestione privata.

Sulla base delle ipotesi sopra descritte si riportano di seguito i risultati della valutazione per dieci anni, nell'ipotesi la normativa espliciti i suoi effetti a partire dal 1.1.2016:

Valutazione dell'onere derivante dall'estensione del diritto alla pensione ai superstiti nell'ambito dell'unione civile tra persone dello stesso sesso

(IMPORTI DELLE RATE IN MILIONI DI EURO)

ANNO	NUMERO COPPIE ALLA FINE DELL'ANNO (UNITÀ)	MAGGIOR NUMERO DI PENSIONI ALLA FINE DELL' ANNO	IMPORTO MEDIO (EURO CORRENTI)	MAGGIORI RATE DI PENSIONE
2016	7.500	33	8.778	0,1
2017	10.000	72	8.814	0,5
2018	12.500	118	8.905	0,8
2019	15.000	170	9.017	1,3
2020	17.500	230	9.189	1,8
2021	20.000	296	9.376	2,5
2022	22.500	370	9.578	3,2
2023	25.000	452	9.792	4,0
2024	27.500	542	10.019	5,0
2025	30.000	640	10.257	6,1

Infine si sottolinea che per quanto riguarda il Trattamento di Fine Servizio/Rapporto dovuto per i decessi dei dipendenti pubblici in corso di rapporto di lavoro, è stata ipotizzata una invarianza degli oneri in quanto il trattamento sarebbe comunque erogato ai parenti o agli eredi legittimi.

Articolo 4 (Diritti successori). L'applicazione delle disposizioni in materia di diritti successori, così come affermato dal Dipartimento delle Finanze, lascia prefigurare riflessi negativi di trascurabile entità – derivanti dal mancato introito dell'imposta di successione – in considerazione del fatto che per i trasferimenti a coniugi e parenti in linea retta si applica l'aliquota del 4% con una franchigia pari a un milione di euro;

Articolo 5 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184). La norma, di natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO UFFICIO BILANCIO

Articolo 6 (*Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso*). Tale articolo, tra l'altro, prevede lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, comportando, ad avviso di questa amministrazione, un effetto di maggior gettito, peraltro non quantificabile, in applicazione della vigente disciplina del contributo unificato in sede giudiziaria;

Articolo 7 (*Delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile*). L'articolo prevede la delega al Governo per l'emanazione di decreti attuativi tesi in particolare alla modificazione o alla integrazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, di diritto internazionale privato e delle altre disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti interessati dalla materia delle unioni civili, adottando le necessarie misure di coordinamento rispetto alla legislazione vigente. Al riguardo, si rappresenta che le amministrazioni coinvolte potranno fronteggiare i relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Articolo 8 (*Della convivenza di fatto*). La disposizione, di natura ordinamentale, non è suscettibile di dare luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Articolo 9 (*Reciproca assistenza*). La disposizione estende ai conviventi i diritti concernenti la cura e l'assistenza reciproca, compresi i casi previsti dall'ordinamento penitenziario e negli altri casi contemplati dalla legge; si afferma il carattere di neutralità finanziaria della disposizione;

Articolo 10 (*Diritto di abitazione e casi di successione nel contratto di locazione*). La disposizione estende al convivente superstite il diritto di abitazione e di subentro nel contratto di locazione della casa di comune residenza; si afferma il carattere di neutralità finanziaria della disposizione;

Articolo 11 (*Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare*). La previsione normativa non determina alcun effetto di carattere finanziario;

Articolo 12 (*Obbligo di mantenimento o alimentare*). La previsione, che introduce il diritto del convivente, ove ricorrano i presupposti, a ricevere quanto necessario al mantenimento, non determina alcun effetto di carattere finanziario a carico della finanza pubblica;

Articolo 13 (*Diritti nell'attività di impresa*). La disposizione, tesa a riconoscere al convivente di fatto, la partecipazione agli utili nell'esercizio di attività d'impresa, non determina alcun effetto di carattere finanziario a carico della finanza pubblica;

Articolo 14 (*Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione*). La disposizione non determina alcun effetto di carattere finanziario a carico della finanza pubblica;



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO UFFICIO BILANCIO

Articolo 15 (*Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza*). La disposizione non determina alcun effetto di carattere finanziario a carico della finanza pubblica;

Articolo 16 (*Contratto di convivenza*). Le norme sono tese a disciplinare, con forme contrattuali, i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune; non si rinvengono effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica;

Articolo 17 (*Cause di nullità*). La previsione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Articolo 18 (*Risoluzione del contratto di convivenza*). La previsione non determina alcun effetto di carattere finanziario negativo a carico della finanza pubblica;

Articolo 19 (*Norme applicabili*). Le disposizioni applicabili, di natura ordinamentale non determinano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

ONERI COMPLESSIVI RECATI DAL PROVVEDIMENTO:

(IN MILIONI DI EURO)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MINOR GETTITO IRPEF PER DETRAZIONI FISCALI	3,2	5,6	6,6	7,9	9,3	10,6	12	13,3	14,7	16
MAGGIORI PRESTAZIONI PER ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
MAGGIORI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE DI REVERSIBILITA'	0,1	0,5	0,8	1,3	1,8	2,5	3,2	4	5	6,1
TOTALI	3,7	6,7	8,0	9,8	11,7	13,7	15,8	17,9	20,3	22,7

Si verifica positivamente la relazione tecnica a condizione che venga aggiunta la seguente clausola di copertura finanziaria:

“1. Agli oneri derivanti dall’articolo 3, valutati complessivamente in 3,7 milioni di euro per l’anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l’anno 2017, in 8 milioni di euro per l’anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l’anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l’anno 2020, in 13,7 milioni di euro per l’anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l’anno 2022, in 17,9 milioni di euro per l’anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l’anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede:

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l’anno 2016, a 1,3 milioni di euro per l’anno 2018, a 3,1 milioni di euro per l’anno 2019, a 5 milioni di euro per l’anno 2020, a 7 milioni di euro per l’anno 2021, a 9,1 milioni di euro per



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO UFFICIO BILANCIO

l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024, e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, provvede al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale ed assistenziali di cui all'articolo 3 della presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

23 LUG. 2015

Il Ragioniere Generale dello Stato